

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1971

che istituisce un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici

(71/306/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

viste le proposte della Commissione,

visti i pareri del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visti i pareri del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'applicazione delle misure adottate dal Consiglio nel settore degli appalti di lavori pubblici può sollevare problemi che è opportuno esaminare in comune ;

considerando che è opportuno istituire a questo scopo un Comitato presieduto dalla Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri appartenenti alle amministrazioni di detti Stati,

DECIDE :

Articolo 1

Viene istituito, nell'ambito della Commissione, un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici.

Articolo 2

Fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, il Comitato esamina regolarmente, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro, i problemi posti dall'applicazione delle misure adottate dal Consiglio per quanto riguarda gli appalti di lavori pubblici, compresi i casi particolari che rientrano in questo settore. In particolare, il Comitato esamina i motivi per i quali le imprese rispondenti ai criteri definiti dalle direttive adottate

dal Consiglio non siano state consultate o non abbiano conseguito l'appalto, pur avendo fatto l'offerta più vantaggiosa.

Articolo 3

Il Comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri appartenenti alle amministrazioni di questi Stati.

I membri del Comitato sono designati dagli Stati membri in ragione di un titolare e di un supplente per ogni Stato.

Il Comitato è presieduto da un funzionario della Commissione. Il Presidente può farsi assistere da funzionari della Commissione. Il segretariato è affidato ai servizi della Commissione.

Articolo 4

Il Comitato è convocato dal Presidente su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno dei suoi membri.

Articolo 5

Le deliberazioni del Comitato formano oggetto di resoconto.

Articolo 6

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1971.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. MORO

⁽¹⁾ GU n. 62 del 12. 4. 1965, pag. 883/65 e pag. 889/65.

⁽²⁾ GU n. 13 del 29. 1. 1965, pag. 150/65 e GU n. 63 del 13. 4. 1965, pag. 929/65.